

**SENTENZA**

**In prima istanza**

**UDIENZA**

**Del 24.05.2021**

[REDACTED]

[REDACTED]

Depositato in udienza

Il 23.07.2021



Spedito avviso art. 548  
C.P.P.

Il 16/08/2021

**Esecutiva**

Il .....

**Redatta Scheda**

Il .....

**Art. ....**

**Campione penale**

Il .....

**Foglio elettorale al comune**

Di .....

**N. 2400/21**  
**Raccolta sentenze**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**Il Tribunale penale di Catania – Sez. 2° in composizione  
monocratica**

**Il Giudice dott. ssa Enza De Pasquale**

**Ha pronunciato la seguente**

**SENTENZA**

**Nel procedimento penale**

**CONTRO**

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED]

**Libero – già' presente – oggi non comparso**

**Difensore [REDACTED] per l'imputato**

**Difensore avv. Davide Tutino per la parte civile [REDACTED]**

**IMPUTATO**

**Vedi foglio allegato:**

**Conclusioni delle parti:**

**Il P.M. chiede la condanna alla pena di anni due e mesi sei di  
reclusione.**

**Il difensore della parte civile chiede la condanna e conclude come da  
comparsa conclusionale che deposita con la nota spese.**

**Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione ex art. 530 co 2° c.p.p.;  
in subordine derubricarsi i reati in lesioni; in ulteriore subordine  
applicarsi la continuazione, il minimo della pena, concessione delle  
attenuanti generiche e benefici di legge.**

## IMPUTATO

reato p. e p. dall'art. 572 c.p., perché maltrattava la moglie [REDACTED] sottoponendola ad atti di violenza fisica e psicologica; in particolare, non accettando la decisione della moglie di separarsi, la percuoteva con schiaffi e minacciava lei e i loro tre figli minori con frasi quali: "ti avveleno, ti ammalo, prima a tia e poi ai picciriddi",

"ti brucio a te e ai tuoi figli", "ti infilo un matico di scopa nel culo e te lo faccio uscire dalla bocca"-, in particolare, in data 4 aprile 2017, mentre la donna e i suoi tre figli si trovavano al parco, l'aggrediva e la offenda dicendole "sei una troia, una mignotta, mi fai le corna " ; cercava poi di portarsi via i figli con la forza facendoli salire in auto e al tentativo della moglie di impedirglielo, la colpiva con schiaffi e pugni e l'afferrava per il collo, causandole le lesioni di cui al capo b); condotta questa che generava nella [REDACTED] uno stato psicologico di grosso disagio e la faceva vivere in un continuo stato di ansia e di timore per l'incolumità propria e dei suoi figli.

In Catania, durante gli ultimi anni di matrimonio con condotta permanente (denuncia del 13.04.2017).

reato p. e p. dagli artt. 582 e 585 c.p. in rel. all'art. 576 n. 5) e all'art. 577 u.c. c.p. perché, colpendola con schiaffi e pugni e afferrandola per il collo, cagionava alla moglie [REDACTED] lesioni personali consistenti in "trauma confusivo emiviso dx" e giudicate guaribili in 7 giorni s.c.

In Catania, il 4 aprile 2017

## MOTIVAZIONE

Con decreto che dispone il giudizio del 28/11/2017 [REDACTED] viene chiamato a rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie [REDACTED] e di lesioni lievi ai danni della medesima persona offesa, fatti commessi fino all'aprile 2017 come meglio descritti in imputazione. Costituitasi la [REDACTED] parte civile, all'udienza del 24/02/2020 è stato aperto il dibattimento con formulazione della richiesta di prove ed adozione della ordinanza di ammissione ; nella stessa sede è stato acquisito il verbale di pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Catania datato 04/04/2017 da cui emerge che la [REDACTED] presentava, al momento della visita effettuata in tale data, "tumefazione temporale destra e lesioni da graffio al collo con lievissime ecchimosi" (riferisce il tentativo di strangolamento)" con prognosi di giorni 7.

All'udienza del 12/10/2020 è stata ascoltata la persona offesa la quale, premesso di essere legalmente separata dall'imputato benché questi abbia continuato a vivere sotto il suo stesso tetto, ha riferito che gli episodi di maltrattamento da lei denunciati sono iniziati intorno al 2015, quando era stato da loro avviato l'esercizio di un bar, e che l'uomo era molto geloso, usava rivolgerle "parolacce" ed un giorno in particolare aveva pesantemente alzato le mani su di lei. Si tratta dell'episodio che ha dato luogo alla contestazione del reato di lesioni, avvenuto il 4/4/2017 in un parco dove la donna si trovava con i figli minori. Dopo l'aggressione lei si era allontanata a piedi con i bambini, il marito l'aveva seguita e, sceso dalla macchina, le aveva stretto le mani intorno alla gola, gesto dal quale era stata liberata ad opera di alcuni passanti ; era anche sopraggiunto un ragazzo che lavorava presso il loro bar e dava loro una mano anche per gli spostamenti dei bambini e vista la sua condizione, presentando ella la testa gonfia, l'aveva portata in ospedale. Una volta dimessa, lo stesso giorno, si era rivolta al 112 in quanto aveva paura di rientrare a casa. Non riuscendo a contattare i carabinieri tornò comunque all'abitazione dove trovò l'uomo che dormiva.

In ordine, in via più generale, all'andamento della relazione matrimoniale, la [REDACTED] ha riferito che l'uomo era continuamente geloso e che ella aveva rinunciato a mantenere qualunque amicizia per garantire la pace familiare. Prima di trovare il coraggio di separarsi, narra la [REDACTED] era rimasta sempre spaventata in ragione delle parole minacciose che lui le rivolgeva, del tipo "ti brucio a te e ai bambini", "Ti avveleno, ti ammalo, prima a tia e poi ai picciriddi. Sei una troia, una mignotta, mi fai le corna". Nel corso del matrimonio l'uomo era stato anche manesco, nel senso che ogni tanto le alzava le mani "senza però andare oltre", cosa che

avveniva in particolare "quando gli pigliavano i 5 minuti", non tanto spesso, dice la teste, alcune volte (testualmente "può capitare 5 volte, 7 volte . Così, ogni tanto, quando veniva troppo nervoso...deve sfogare un pochino no?"). Dietro contestazione di precedenti dichiarazioni secondo le quali le violenze, prima rare, nell'ultimo periodo erano divenute quotidiane, la [REDACTED] ha confermato il dato precisando che tale riferimento non era ad aggressioni fisiche quanto dell'uso di 'parolacce', rivolte a lei, che le incutevano paura, sì che ella dormiva insieme ai suoi figli chiudendosi a chiave nella stanza. Altre frasi volgarmente minacciose che le sono state rammentate ("ti infilo un manico di scopa nel culo e te lo faccio uscire dalla bocca ") facevano in effetti parte del modo del marito di esprimersi con lei. Queste condotte, afferma la [REDACTED] erano cessate da circa due anni e dopo la denuncia, presentata il 13/04/2017, il [REDACTED] aveva continuato a usare brutte parole ma non le aveva più alzato le mani né l'aveva minacciata.

Nella medesima udienza è stato ascoltato [REDACTED], persona in cui si identifica il ragazzo menzionato dalla [REDACTED] come intervenuto in occasione dell'episodio di violenza del 04/04/2017. Questi, dopo aver precisato di aver iniziato a lavorare al bar del signor [REDACTED] nel gennaio 2017 ed essersi anche occupato di accompagnare la signora [REDACTED] ed i loro figli nei tragitti per la scuola, ha riferito che quel giorno lui aveva accompagnato i bambini al parco giochi su richiesta della madre, che con loro si era poi fermata . Mentre si trovavano lì tutti insieme era arrivato il [REDACTED] in macchina, a velocità sostenuta, ed aveva iniziato a urlare contro la donna, probabilmente in condizione di non sobrietà . Dopo avere pesantemente inveito contro la moglie , l'imputato le aveva messo le mani addosso e il teste stesso era intervenuto per separarli, divenendo a sua volta destinatario di aggressione da parte dell'uomo. I bambini intanto gridavano ed erano molto spaventati, così com'era la [REDACTED], e furono fatti salire dal padre in macchina, nonostante questi non riuscisse a governare la guida. La [REDACTED] era poi riuscita a riprendere contatto con i figli, facendoli scendere dall'auto del [REDACTED], ed era tornata a casa. Il teste quindi l'aveva raggiunta e portata all'ospedale.

In altri momenti, precedenti all'episodio del parco, egli aveva assistito a contrasti verbali tra i coniugi, durante i quali il [REDACTED] urlava e minacciava la moglie, anche di morte. Aveva anche visto segni di percosse sui bambini.

All'udienza del 24/05/2021 l'imputato, non sottoponendosi ad esame, ha depositato una dichiarazione scritta nella quale contesta di aver maltrattato la moglie affermando che l'episodio del 4/4/2017, per il quale si dichiarava dispiaciuto, aveva avuto carattere isolato;

acquisita la querela della [REDACTED] per l'ipotesi che i fatti venissero diversamente qualificati come integranti delitti perseguibili a tale condizione, le parti hanno svolto le rispettive conclusioni e la parte civile ha depositato conclusionale scritta, unitamente alla richiesta di liquidazione del difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio.

Ad esito della camera di consiglio è stata emessa la sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo con riserva di termine per il deposito delle motivazioni.

\*\*\*

Sulla scorta delle risultanze sopra sintetizzate si ritiene che l'ipotesi accusatoria sia stata dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio.

Va in primo luogo osservato, che "le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Cass, sez. 5, sent n. 21135 del 26/3/2019, conforme a SU n. 41461/2012)

Nel caso di specie, quanto alla credibilità soggettiva (come desumibile dalla personalità della testimone, dai rapporti con l'imputato e da genesi e sviluppo del racconto) la [REDACTED] non è per nulla apparsa animata da spirito di vendetta o acredine nei confronti del compagno. Anzi, nel corso del dibattimento ha teso a ridimensionare e talora giustificare alcune modalità di comportamento di costui, riferendo anche su evoluzioni positive della sua condotta.

Il racconto della vittima è poi apparso non contraddittorio né incerto, ed ha trovato riscontro sia nella certificazione medica acquisita in relazione all'episodio lesivo specificamente contestato che nella deposizione del teste [REDACTED], il quale ha potuto riferire della violenza patita dalla donna in tale circostanza ed anche delle modalità verbalmente aggressive e minacciose frequentemente adottate dal [REDACTED] nei confronti della moglie.

Non vi è quindi ragione di dubitare della veridicità di quanto emerso in dibattimento, ossia che l'imputato abbia tenuto abitualmente una condotta sia fisicamente che moralmente violenta in

danno della [REDACTED], destinataria di ingiurie e minacce pressochè quotidiane e di frequenti percosse e posta per tal via in una posizione di soggezione rispetto al marito; sintomi univoci di tale assoggettamento palano in particolare la scelta della donna di cessare ogni relazione amicale, la paura verbalmente riferita nella propria deposizione e manifestata attraverso il dormire in stanza separata e chiusa a chiave, la stessa modalità con la quale ella si è espressa in dibattimento riconducendo gli 'ordinari' momenti di aggressione fisica patiti a stati di nervosismo del [REDACTED] che era 'normale' trovassero un qualche sfogo.

Posto che integra il delitto in esame la condotta di chi infligge abitualmente vessazioni e sofferenze, fisiche o morali, a un'altra persona che ne rimane succube, anche quando le condotte sopraffattrici non realizzano l'unico registro comunicativo con il familiare e siano intervallate da modalità prive di quelle connotazioni, poiché le ripetute manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività conservano disvalore in ragione del loro stabile prolungarsi nel tempo, nel comportamento del [REDACTED] come sopra esaminato si ravvisano gli estremi di consumazione del reato ascrittogli.

Non si dubita che ricorra altresì l'elemento soggettivo della fattispecie, consistente nel dolo generico: non è richiesto infatti, per pacifica interpretazione, che l'agente sia animato da alcun fine di maltrattare la vittima o che sussista un uno specifico programma criminoso verso il quale sia finalizzata, fin dalla loro rappresentazione iniziale, la serie di condotte atte a cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività offensiva e vessatoria, già posta in essere in precedenza, atteggiamento psicologico rintracciabile nelle condotte tenute abitualmente dall'odierno imputato.

Ricorre, inoltre, stanti le deposizioni raccolte e la certificazione medica in atti - pienamente compatibile con il racconto che vuole l'imputato autore sia di un momento di percosse che di un successivo gesto di stringimento del collo della persona offesa - la responsabilità del [REDACTED] per le lesioni cagionate alla moglie nell'episodio del 4/4/2017, peraltro neanche dal medesimo contestata.

Ritenuta la riconducibilità di tale ultimo reato alla medesima ideazione sottesa al delitto di maltrattamenti ed affermata la responsabilità dell'imputato per tutte le condotte ascrittegli si ritiene che esse vadano riunite nel vincolo della continuazione. Possono altresì riconoscersi attenuanti generiche in relazione alla sostanziale ammissione di responsabilità in ordine al reato

di cui al capo b) ed al comportamento successivo ai fatti, scevro da aggressività pur in costanza di convivenza.

Pena congrua in relazione all'entità dei fatti ed alla personalità dell'imputato, determinata in base alla normativa vigente all'epoca di commissione dei reati, si ritiene quella di anni uno e mesi sei di reclusione, così computata: pena base per il delitto di cui al capo a), anni due di reclusione, ridotta di mesi otto per effetto delle generiche ed aumentata di mesi due per il reato sub b) ex art. 81 c.p. (il reato satellite, ove autonomamente valutato, avrebbe importato una pena pari a mesi sei di reclusione).

Alla pronuncia seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e le statuizioni civili di cui al dispositivo, essendo indubbia l'esistenza di un danno quantomeno morale patito dalla parte civile in conseguenza delle condotte di reato integrate dall'imputato.

p.q.m.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

Dichiara [REDACTED] colpevole dei reati ascrittigli, riuniti nel vincolo della continuazione, e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

Condanna l'imputato al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede in favore di [REDACTED] ed al pagamento delle spese di difesa sostenute dalla stessa parte civile, che liquida in € 1.320, oltre spese, IVA e CPA come per legge, da versare in favore dell'Erario essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Catania, così deciso il 24.5.2021

Il Giudice

Dr.ssa Enza De Pasquale

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 23/07/2021

Il Funzionario Giudiziario  
(dott.ssa Antonina La Verde)